

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

*PROT. n.º 16031
del 30/12/2014*

Al Personale

OGGETTO: misura per la prevenzione del rischio corruttivo - tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

L'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Università della Tuscia (approvato in data 31.01.2014) ha fatto seguito alle prescrizioni introdotte dalla Legge 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Con nota del Direttore Generale, prot. n. 1462 del 6 febbraio u.s., tutto il personale dell'Ateneo (docenti, tecnici e amministrativi, studenti, assegnisti di ricerca, dottoranti, borsisti e collaboratori) è stato invitato a prendere immediata visione delle cogenti disposizioni contenute nello stesso P.T.P.C. che garantiscono l'Amministrazione da manifestazioni di condotte illecite nell'ambito del complesso delle attività gestite.

Tra le misure per la prevenzione e controllo della corruzione previste dal P.T.P.C., particolare importanza riveste la Misura 6.7 - MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO.

L'articolo 54-bis "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dall'art. 31, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, ha istituzionalizzato nel nostro ordinamento giuridico la segnalazione di illeciti da parte del dipendente pubblico, che assume, così, la peculiare identità di "*whistleblower*".

Il predetto articolo così recita:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.



4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”

Tale previsione di garanzia è intesa a scongiurare che il dipendente si astenga dal segnalare illeciti dei quali sia venuto a conoscenza per il timore di subire possibili forme di ritorsioni.

Il coinvolgimento dei dipendenti, utenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nel denunciare fenomeni interni di corruzione, da intendersi nell'ampia accezione consegnata dal Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), vuole far emergere tutte le situazioni di potenziale pericolo e danno per l'amministrazione. In tal senso si afferma, in modo deciso, il ruolo determinante anche del singolo, espressione di senso civico atto a prevenire rischi e pregiudizi per l'Ateneo della Tuscia e per l'interesse pubblico in generale.

A tal fine sono state istituite n. 3 modalità riservate per l'inoltro delle segnalazioni:

- pagina web denominata “Segnalazioni condotte illecite”, link: http://www.intranet.unitus.it/condotte_illecite.html
- indirizzo di posta elettronica anticorruzione@unitus.it
- comunicazione verbale diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, il link: http://www.intranet.unitus.it/condotte_illecite.html, accessibile solamente dalla rete di Ateneo (intranet) senza alcuna autenticazione preliminare del soggetto segnalante, apre il modulo inserito dall'Ufficio Servizi Informatici di Comunicazione nella predetta pagina web in completo anonimato. Il sistema, infatti, non consente alcuna identificazione dell'indirizzo IP del computer da cui il modulo stesso proviene. Il modulo compilato viene poi automaticamente trasmesso dal sistema all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@unitus.it accessibile, con protezione di password, solamente a 3 unità di personale assegnate all'Ufficio UPD e Anticorruzione competenti al trattamento, con la massima riservatezza, dei relativi procedimenti. Il ristretto numero di dipendenti che possono gestire le segnalazioni rappresenta, infatti, un'ulteriore garanzia del rispetto della privacy del segnalante e del segnalato.

Per i dettagli sulla procedura da seguire per l'inoltro delle segnalazioni si rinvia al documento “Linee guida per le segnalazioni di illeciti”, trasmesso in allegato.

Si fa presente, inoltre, che l'ANAC ha attivato il canale di posta elettronica privilegiato whistleblowing@anticorruzione.it, a disposizione dei segnalanti che vogliano rivolgersi direttamente a tale Autorità.

Cordiali saluti

Avv. Alessandra Moscatelli

